

PLENUM 1 LUGLIO 2008

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Dirigente del Liceo “.....” di**Fatto**

La sig.ra, docente di materie letterarie e latino nel Liceo “.....” di nell’anno 2001/2002, veniva sollevata dall’incarico, in data 15.02.2002, a seguito del ricorso vinto da una collega, sig.ra Reimmessa nel medesimo incarico dopo pochi giorni, la stessa lamenta, ora, di aver perso a causa dell’interruzione, seppur breve, dall’incarico, i benefici correlati ai giorni nei quali non aveva prestato servizio. Pertanto ha chiesto al Dirigente di detto Istituto l’accesso ai seguenti documenti, mediante consegna delle relative copie:

- 1) ricorso del 15-2-2002, prot. n. 308/2002;
- 2) registro del personale relativa al periodo 15-2/25-2-2002;
- 3) graduatoria d’Istituto per la classe A05 per l’anno scolastico 2001/2002;
- 4) diario di classe della 5E e della 4E relativo a febbraio 2002;
- 5) verbale del Collegio d’Istituto del 14-6-2002.

Avverso la mancata risposta all’istanza la, con atto spedito il 28-5-2008 e pervenuto l’11-6-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

L’amministrazione interessata ha presentato memoria rilevando che la aveva a suo tempo presentato una istanza di accesso analoga a quella del 7.4.2008, a seguito della quale le sarebbe stata già consegnata tutta la documentazione ora nuovamente richiesta.

DIRITTO

La concreta finalità dell’accesso in esame - e cioè la individuazione della correttezza del provvedimento di sollevazione dall’incarico della - induce a ritenere: a) che l’accesso stesso si fondi esclusivamente sul ricorso del 15-2-2002, proposto dalla sig.ra per ottenere l’incarico, dal quale è stata sollevata la; b) che, pertanto, l’interesse all’accesso ai rimanenti documenti sia subordinato all’accesso al documento attestante l’incarico conferito alla sig.ra

Ciò premesso, la sig.ra costituisce indubbiamente controinteressata al presente ricorso.

Trattandosi di soggetto controinteressato individuabile fin dal momento della proposizione dell’attuale ricorso, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere a notificare il ricorso stesso a detto controinteressato, secondo il disposto di cui all’art. 12, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 184/06.

Non avendo assolto l’incumbente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Commissione osserva, peraltro, che secondo quanto comunicato dall’Amministrazione interessata la sarebbe comunque già in possesso della documentazione richiesta.

PLENUM 1 LUGLIO 2008

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra e Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la**Fatto**

Le Sigg.re e....., docenti presso l'istituto di Istruzione superiore di, hanno chiesto che fosse iniziato procedimento disciplinare nei confronti del Dirigente dell'Istituto e di altri docenti, e si sono costituite parti civili nel procedimento penale successivamente iniziato contro l' e gli altri docenti.

Le stesse con istanza in data 12.4.2008 hanno chiesto al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la l'accesso all'eventuale provvedimento emesso a seguito di detto procedimento disciplinare.

Con nota del 12-5-2008 è stato negato l'accesso.

Avverso tale diniego le ripetute docenti, con atto pervenuto l'11-6-2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

L'amministrazione interessata ha presentato memoria rilevando sostanzialmente che le ricorrenti non sarebbero legittimate all'accesso avente ad oggetto documenti di un procedimento disciplinare a carico di terzi.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il diniego di accesso è sostanzialmente fondato sul rilievo della mancanza di interesse allo stesso.

Tale interesse invece sussiste.

Già il semplice fatto che un soggetto possa porre in essere un'attività suscettibile di consentire di instaurare un procedimento disciplinare evidenzia l'interesse di quello stesso soggetto a conoscere il risultato della sua attività, e quindi gli eventuali provvedimenti adottati.

Nella specie, peraltro, le istanti si sono costituite parti civili nel procedimento penale instaurato contro i soggetti nei cui confronti esse avevano sollecitato la instaurazione del procedimento disciplinare, e pertanto non v'è dubbio sulla ricorrenza del loro interesse ad esaminare i provvedimenti emessi a conclusione di tale procedimento, al fine di accertare se gli stessi possano costituire prova o comunque elementi suscettibili di essere valutati a sostegno dell'azione civile da loro intrapresa con la costituzione di parte civile (cfr., al riguardo, T.A.R. Lazio - Roma - Sezione III Quater - sentenza 4 giugno 2007 n. 5107).

L'accesso dev'essere pertanto consentito.

PQM

PLENUM 1 LUGLIO 2008

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita Ufficio Scolastico Regionale per la ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di**Fatto**

La sig.ra, iscritta nella graduatoria permanente del Provveditorato di, ha chiesto all'Ufficio Scolastico Provinciale di potere accedere ai documenti amministrativi sulla base dei quali la sig.ra, la sig.ra, la sig.ra, la sig.ra, hanno avuto priorità nella scelta della sede scolastica. Specifica, infatti, la ricorrente di volere conoscere le ragioni alla base della preferenza accordata ai nominativi sopra indicati considerato che i medesimi hanno dei punteggi inferiori alla ricorrente, che non sono titolari di una riserva e che non rientrano nelle nomine disponibili del settembre 2007.

Contro il silenzio rigetto dell'Ufficio Scolastico Provinciale la ricorrente ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990.

Diritto

Con nota del 19 giugno u.s., l'amministrazione, ha comunicato ed ha comprovato di aver soddisfatto la richiesta di accesso ai documenti formulata dall'odierno ricorrente mediante invio del provvedimento del 27 giugno 2008, determinando così la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Ing.

contro

Amministrazione resistente: ASL Roma - Gestione concorsi

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 1 posto di dirigente analista. Dopo aver appreso in data 13 settembre 2007 dell'esclusione disposta nei suoi confronti dalla seconda prova scritta di concorso, l'ing. in data 19 settembre ha presentato formale richiesta di accesso ai documenti, chiedendo di poster visionare ed estrarre copia dei verbali della Commissione di concorso, del proprio elaborato relativo alla prova scritta svolta nonché delle eventuali schede di valutazione titoli. La richiesta era riferita anche agli elaborati degli altri partecipanti al concorso ed alle loro schede di valutazione titoli.

Il successivo 17 settembre l'amministrazione dava riscontro all'istanza dell'odierno ricorrente, concedendo l'accesso a tutti i documenti richiesti eccetto le schede di valutazione dei titoli concernenti gli altri candidati. Inoltre, nel provvedimento in questione, si rileva la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti al concorso cui notificare la richiesta di accesso dell'..... A tal fine l'amministrazione resistente fissa la misura dei costi per l'accesso in Euro 123,60, di cui 88,40 per spese di notifica ai controinteressati.

Contro tale provvedimento, considerato di sostanziale diniego dal ricorrente, quest'ultimo in data 19 novembre 2007 ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, lamentandone la illegittimità sotto vari profili. Nella seduta del 17 dicembre 2007, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti alla procedura concorsuale, la Commissione invitava l'amministrazione a notificare loro il ricorso. L'amministrazione con nota del 5 febbraio 2008, riferiva di aver assolto l'incombente.

Nella seduta dell'11 febbraio 2008, la scrivente Commissione aveva accolto il ricorso.

Il sig., con nota del 28 aprile 2008, a seguito della comunicazione con la quale l'amministrazione ha subordinato il rilascio di copia al versamento di un importo pari a euro 29,20 e 11,70, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Nel corso della seduta del 10 giugno la scrivente Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile atteso che la questione era già stata oggetto di decisione resa in data 11 febbraio u.s.

L'11 giugno 2008, il sig. ha inviato, ad ulteriore supporto del ricorso precedentemente inviato, il provvedimento di diniego dell'amministrazione del 29 aprile 2008, meramente confermativo del provvedimento di diniego del 27 marzo 2008, affinché la Commissione ne dichiari l'illegittimità.

Al riguardo la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisioni rese l'11 febbraio e il 10 giugno 2008.

PLENUM 1 LUGLIO 2008

Si rammenta, infine, che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Ing.

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

L'ing., a seguito della nomina del commissario straordinario, è stato incaricato di svolgere attività di consulenza a supporto dell'ufficio tecnico comunale per prestazioni professionali inerenti verifiche tecniche procedurali e pareri in materia di appalti. Alla scadenza del mandato del commissario straordinario, il nuovo sindaco ha bloccato il pagamento del 67% delle competenze professionali del ricorrente; pertanto, al fine di tutelare i propri diritti innanzi al Tribunale di presso il quale è pendente un giudizio nel quale parte resistente è l'amministrazione comunale, l'ing. ha presentato una prima istanza di accesso il 28 gennaio ed una successiva il 5 maggio 2008, aventi ad oggetto i documenti relativi al rapporto di consulenza svolto per il comune nel corso del 2005 e del 2006. In particolare, poiché il rapporto di consulenza è valutabile sulla base dei risultati raggiunti, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti, archiviati fino al momento della richiesta, relativi al progetto di costruzione del parcheggio pubblico interrato, ai documenti in materia urbanistica relativi alle fasi precedenti, contestuali e successive il commissariamento del comune.

L'amministrazione comunale, con nota del 14 maggio 2008, ha negato l'accesso ai documenti su indicati sostenendo che la medesima è generica e volta ad operare un controllo sull'attività del comune stesso.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione comunale l'ing., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

PLENUM 1 LUGLIO 2008

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, per incompetenza.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig. assistito e difeso dall'avv.
contro

Amministrazione resistente: Questura della Provincia di — Ufficio
Immigrazione

Fatto

Il sig., tramite il legale rappresentante, ha chiesto alla Questura della Provincia di, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, di potere conoscere gli eventuali motivi ostativi all'accoglimento del trasferimento della pratica di rinnovo del permesso di soggiorno dalla Questura di alla Questura di; la richiesta è stata inoltrata poiché il ricorrente risiede a e svolge la propria attività lavorativa a

Avverso il silenzio dell'amministrazione il legale rappresentante di ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il diritto di accesso disciplinato dal Capo V della l. n. 241 del 1990 ha ad oggetto i documenti amministrativi, nelle tipologie indicate dall'art. 22 comma 2, ossia gli atti detenuti dall'amministrazione nella loro materialità che identificano situazioni, accertamenti, intendimenti, pareri, volizioni, valutazioni etc. degli organi pubblici. Di conseguenza, non è riconducibile nell'area preceettiva della norma l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, quali lo stato del procedimento, qualora non siano state tradotte in un documento.

Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell'art. 8, comma 2.lett. c) e c) *bis* della legge sul procedimento amministrativo, l'amministrazione è tenuta a fornire una comunicazione all'interessato con la quale indica anche l'ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché la data entro la quale deve concludersi il procedimento. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge citata è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Conservatorio**Fatto**

Il sig., non essendo stato ammesso tra i docenti selezionati dal Conservatorio di per le classi A-077, A-031 e A-032, ed in particolare per le materie “tecniche corporee funzionali” e “tecniche di consapevolezza ed espressione”, ha presentato istanza di accesso ai documenti sulla base dei quali l’amministrazione ha assegnato le docenze al prof., ivi compresi i titoli dal medesimo presentati.

Contro il silenzio rigetto del Conservatorio, il sig. ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990.

L’amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il 19 giugno 2008, ha affermato che, a seguito dell’emanazione della circolare 7 ottobre 2002 n. 1672, non si è ancora conclusa la procedura comparativa volta all’individuazione dei docenti per la materia “tecniche corporee funzionali”.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all’ostensione in Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all’art. 12, comma 4, lettera b).

Non avendo assolto l’incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ferma restando la possibilità di riproporre il gravame una volta rispettato il disposto del citato articolo 12.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signora

contro

Amministrazione resistente: Questura di**Fatto**

La signora, in data 14 aprile 2008, tramite il suo legale, ha depositato presso la Questura di un'istanza per potere accedere al fascicolo ad essa intestato, relativo al procedimento di rilascio della carta di soggiorno, conclusosi il 22 maggio 2004, al fine di chiedere il ritiro della copia del proprio contratto di lavoro, ivi contenuto.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, la signora, il 13 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

Con note del 18 giugno 2008, la Questura di ha comunicato alla scrivente Commissione di avere contattato il legale della signora per consentirle di accedere al fascicolo richiesto.

Successivamente, in data 23 giugno 2008, il legale della ricorrente ha comunicato di avere preso visione della documentazione richiesta e di avere avuto la consegna, da parte dell'amministrazione, di copia della stessa.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signora

contro

Amministrazione resistente: Motorizzazione Civile di**Fatto**

La signora, nella sua qualità di coerede dei beni appartenenti al defunto fratello, in data 19 aprile 2008, ha chiesto alla Motorizzazione Civile di di potere accedere ai documenti relativi ad un veicolo, inizialmente registrato a nome di quest'ultimo, per conoscere i vari e successivi intestatari del mezzo ed integrare la propria documentazione inerente alla già avvenuta azione legale nei confronti di altri coeredi.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, la signora, il 18 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

Il 27 giugno 2008, l'amministrazione resistente con una nota inviata alla ricorrente, e per conoscenza alla scrivente Commissione, ha provveduto ad invitarla formalmente a presentarsi presso gli uffici competenti per avere l'accesso a quanto richiesto.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signor

contro

Amministrazione resistente: Istituto scolastico (non specificato)**Fatto**

Il signor ha chiesto ad un dirigente scolastico di un istituto non specificato di potere accedere agli atti relativi alla graduatoria di istituto dei supplenti di terza fascia per la classe di concorso C180, dove lui stesso risulta inserito, per potere verificare la documentazione relativa al signor, che lo precede.

Con nota del 16 maggio 2008, l'amministrazione resistente ha negato il richiesto accesso.

Pertanto, il signor, in data 14 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di una terza persona controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signora

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di – Facoltà di Medicina e Chirurgia**Fatto**

La signora, a seguito del proprio cambio di facoltà universitaria, in data 7 maggio 2008, tramite il suo legale, ha chiesto all'Università degli Studi di – Facoltà di Medicina e Chirurgia di potere accedere ai documenti dai quali ricavare se il posto a suo tempo occupato dalla propria assistita nella graduatoria a numero programmato, relativa all'iscrizione nell'anno in corso alla stessa facoltà, risulta allo stato disponibile ovvero se sia stato assegnato ad altro studente. In questa ultima ipotesi, ha chiesto di volere accedere alla documentazione nella quale vengono menzionate le generalità dell'assegnatario/a, la data e la motivazione dell'assegnazione.

L'interesse dell'istante all'accesso a tale documentazione si sostanzia nel volere riprendere gli studi presso il suddetto corso universitario.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall'ente, la signora, il 20 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto diniego-tacito dell'amministrazione.

Diritto

La richiesta formulata è volta ad esercitare l'accesso ad atti e documenti relativi ad una graduatoria nella quale potrebbe essere subentrato un terzo soggetto in sostituzione dell'odierna ricorrente.

Pertanto, si invita l'amministrazione a notificare il presente ricorso all'eventuale soggetto controinteressato, ove esistente, al quale sia stato assegnato il posto in graduatoria precedentemente assegnato alla signora, per consentirgli la tutela dei propri diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Conseguentemente, i termini della decisione del ricorso si intenderanno sospesi fino alla suddetta notifica.

PQM

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso al controinteressato, ove esistente.